

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA In composizione monocratica in persona del Giudice dott. Valentina Stabile ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 866 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente TRA $Parte_1$, nato a LgN_1 in data DtN_1 , C.F. C.F._1 elettivamente domiciliato in Partanna, Indirizzo_1 9 presso lo studio dell'Avv. (pec: Email 1) che lo rappresenta e difende per mandato in atti; - appellante-CONTRO Controparte_1 , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Indirizzo_2 presso lo studio dell'Avv. (pec Email 2) che la rappresenta e difende per mandato in atti; – appellata– OGGETTO: solo danni a cose. CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 07/06/2023 07/06/2023 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

R.G. n. 866/2022

2	Con atto di appello notificato alla controparte in data 3/10/2022 []	
	Parte 2 ha proposto gravame avverso la sentenza n. 28/2022 emessa	
	in data 23/06/2022 con a quale il Giudice di Pace di Partanna ha rigetta-	
	to la domanda promossa da quest'ultimo nei confronti della []	
	Controparte_2 condannandolo al pagamento delle spese del giudizio in	
	misura di euro 522,00 oltre accessori.	
	Nello specifico $Parte_1$ ha rassegnato al Tribunale, in funzione di	
	giudice di secondo grado, le seguenti testuali conclusioni: "- preliminar-	
	mente ritenere non applicabile alla fattispecie de qua la mediazione obbli-	
	gatoria, vertendo la causa su polizze accessorie alla rca, per motivi espres-	
	si; - dichiarare, in ogni caso, ed in subordine, l'improcedibilità della doman-	
	da iniziale promossa dal sig. Parte_1 per non aver esperito il procedi-	
	mento di mediazione; - ritenere nulle, inefficaci, vessatorie le clausole invo-	
	cate da controparte, per i motivi tutti dedotti; - accogliere, quindi, la doman-	
	da attorea e condannare la convenuta al pagamento di quanto richiesto con	
	l'atto introduttivo del giudizio; - ritenere e dichiarare il diritto dell'attore al	
	pagamento della somma di € 4612,94 (somma mai contestata) per i danni	
	subiti in subordine, ove ritenuta necessaria, disporre la chiesta consulen-	
	za tecnica al fine di accertare e quantificare i danni riscontrati a seguito	
-	dell'evento de quo, nonché ammettere le richieste istruttorie formulate nel	
	corso del giudizio; Con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche del presen-	
	te giudizio."	
-	Si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando tut-	
,	ti i motivi di appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata,	
	in considerazione del corretto operare del giudice di prime cure.	

La causa è stata istruita in via documentale e rinviata per la precisa-	
zione delle conclusioni all'udienza che precede, all'edito della quale è sta-	
ta trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190	
c.p.c.	
Così brevemente esposti i fatti di causa, l'analisi del primo e assorben-	
te dei motivi di appello impone una preliminare puntualizzazione sulla	
natura e sul contenuto dei rapporti esistenti fra mediazione e negoziazio-	
ne assistita.	
In tema, le uniche disposizioni normative vigenti sono quelle di cui	
all'art. 3 commi uno e cinque del D.L. n. 132 del 2014, come modificato	
dalla L. n. 162 del 2014, che prevedono l'obbligatorietà del procedimento	
di negoziazione assistita in relazione alle controversie in materia di risar-	
cimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, specificandosi che	
"allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo prece-	
dente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, chi in-	
tende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di	
somme non eccedenti cinquantamila Euro" (art. 3 comma 1)	
Prevedendo altresì che "restano ferme le disposizioni che prevedono	
speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque	
denominati" (art. 3 comma 5).	
La norma è stata interpretata, condivisibilmente, come manifestazione	
di una valutazione del legislatore di evitare l'aggravamento conseguente	
all'imposizione di queste due specifiche condizioni di procedibilità e di da-	
re prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria nelle ipotesi di	
potenziale cumulo tra la negoziazione assistita e la mediazione, sicché,	

R.G. n. 866/2022

tutte le volte in cui la controversia sia tanto tra quelle indicate dal D.I. n.	
132 del 2014 quanto tra quelle contenute nell'art. 5 comma 1 bis del	
D.Lgs. n. 28 del 2010, di talché chi intenda agire in giudizio sarà tenuto a	
proporre solo la domanda di mediazione, perdendo così la negoziazione il	
carattere dell'obbligatorietà (così Tribunale di Roma Ord., 12/04/2021;	
Corte di Appello di Napoli, sentenza 22.06.2018., Tribunale Torre Annun-	
ziata sentenza n.740/2018 del 23.3.2018 e Tribunale di Verona,	
23.12.2015)	
È stato altresì puntualizzato che "con riferimento ad altre procedure ob-	
bligatorie di conciliazione, il legislatore del D.L. n. 132 del 2014 sceglie di	
non attribuire maggiore importanza all'una o all'altra, stabilendo che esse	
convivano" (cfr. Tribunale di Verona, 12.5.2016, Vaccari, ibidem).	
Tale opzione trova la sua ratio nella stessa struttura del procedimento	
di mediazione, che, prevedendo l'intervento di un soggetto terzo estraneo	
alle parti in lite e dotato del potere di sottoporre alle parti una proposta	
conciliativa, risulta maggiormente articolato rispetto a quello di negozia-	
zione assistita e non totalmente demandato all'autonomia negoziale delle	
parti.	
In un quadro di tal fatta deve ritenersi che l'esperimento del tentativo	
di mediazione, in luogo del procedimento di negoziazione assistita – anche	
nelle ipotesi non assoggettata a mediazione obbligatoria ex art. 5, D.Lgs.	
n. 28 del 2010 - risponda comunque alla ratio della normativa in tema di	
negoziazione assistita, in quanto tende ad assicurare l'espletamento di un	
tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con modalità più	
stringenti ed efficaci rispetto a quello prescritto dal legislatore" (Tribunale	

Torre Annunziata cit.).	
Da quanto fin qui osservato può trarsi un ulteriore principio, vale a di-	
re che la mediazione può essere efficacemente esperita (con assolvimento	
della condizione di procedibilità prevista dall'art. 3 d.L. n. 132 del 2014)	
anche nei casi nei quali la legge non prevede l'esperimento obbligatorio	
della mediazione (art. 5 co. 1 bis D.Lgs. n. 28 del 2010), (in tal senso cfr.	
Tribunale di Napoli, ordinanza 28.5.2018)	
A tanto si perviene sulla base dell'autorevole insegnamento del Giudice	
delle Leggi che ha, nella sentenza n.97/2019, limpidamente tratteggiato le	
preminenti e assorbenti caratteristiche della mediazione rispetto a quelle	
della negoziazione assistita.	
Entrambi gli istituti processuali posti a raffronto sono diretti a favorire	
la composizione della lite in via stragiudiziale e sono riconducibili alle	
"misure di ADR (Alternative Dispute Resolution)" (sentenza n. 77 del	
2018).	
Entrambi, inoltre, costituiscono condizioni di procedibilità della do-	
manda giudiziale, il cui difetto ha peraltro conseguenze analoghe, con fi-	
nalità deflattiva.	
A fronte di tali profili di omogeneità, è tuttavia ravvisabile nella media-	
zione un fondamentale elemento specializzante, che assume rilievo al fine	
di escludere che si sia al cospetto di situazioni sostanzialmente identiche	
disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, ovvero che la scelta legi-	
slativa di trattare diversamente due fattispecie possa ritenersi manifesta-	
mente irragionevole e arbitraria, "questo essendo il parametro di riferimen-	
to in materia, tenuto conto che si discute di istituti processuali, nella cui	

	conformazione () il legislatore fruisce di ampia discrezionalità" (sentenza	
	n. 12 del 2016; nello stesso senso, sentenza n. 164 del 2017).	
	Più precisamente, il procedimento di mediazione è connotato dal ruolo	
3	centrale svolto da un soggetto, il mediatore, terzo e imparziale, mentre la	
	stessa neutralità non è ravvisabile nella figura dell'avvocato che assiste le	
	parti nella procedura di negoziazione assistita.	
	Il mediatore, infatti, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 28 del 2010, da	
	un lato, non può "assumere diritti od obblighi connessi () con gli affari	
	trattati ()" nè percepire compensi direttamente dalle parti (comma 1);	
	dall'altro, è obbligato a sottoscrivere, per ciascuna controversia affidata-	
	gli, un'apposita " <i>dichiarazione di imparzialità</i> " e a informare l'organismo di	
	mediazione e le parti delle eventuali ragioni che possano minare la sua	
	neutralità (comma 2, lettere a e b).	
	Tale neutralità, oltre ad essere sancita anche dall'art. 3, comma 2, del	
	D.Lgs. n. 28 del 2010, è peraltro altresì precisata dalla disciplina posta	
	dall'art. 14-bis del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n.	
	180 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di	
	iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco	
	dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità	
	spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 4 marzo 2010,	
	n. 28), adottato, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del medesimo D.Lgs., di	
	concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, che regola le cause di	
	incompatibilità e le ipotesi di conflitti di interesse in capo al mediatore.	
	Mentre, dunque, nella mediazione il compito - fondamentale al fine del	
	suo esito positivo - di assistenza alle parti nella individuazione degli inte-	

R.G. n. 866/2022

ressi in conflitto e nella ricerca di un punto d'incontro è svolto da un terzo	
indipendente e imparziale, nella negoziazione l'analogo ruolo è svolto dai	
loro stessi difensori: è conseguentemente palese come, pur versandosi in	
entrambi i casi in ipotesi di condizioni di procedibilità con finalista deflat-	
tive, gli istituti processuali in esame siano caratterizzati da una evidente	
disomogeneità.	
In definitiva quindi, poiché plus semper in se continet quod est minus,	
può senz'altro essere affermato il principio che l'esperimento della media-	
zione, anche laddove non obbligatoria per legge, tiene luogo della negozia-	
zione assistita anche nei casi per i quali ne è prevista l'obbligatorietà.	
E quindi sia per l'ipotesi delle controversie in materia di circolazione di	
veicoli e natanti, per le quali è prevista l'obbligatorietà della negoziazione	
assistita, e sia nei casi in cui la medesima controversia abbia ad oggetto	
anche contratti assicurativi, assoggettati ex art. 5 comma 1 bis alla me-	
diazione obbligatoria.	
Tale conclusione risulta viepiù rafforzata nella fattispecie sottoposta	
all'attenzione del Tribunale, in cui la mediazione è stata demandata dal	
Giudice, mutuando così in ogni caso dalla mediazione di cui al comma 1	
bis predetto, il carattere di obbligatorietà.	
Milita in tale senso il principio ubi eadem ratio ibi eadem dispositio: in-	
vero se la legge ha voluto far prevalere, nel caso di cumulo fra negoziazio-	
ne assistita obbligatoria e mediazione di cui all'art. 5 comma 1 bis, que-	
st'ultima, ne consegue che eguale preminenza deve avere, in ogni caso e	
quale che sia la materia interessata, anche la mediazione demandata dal	
Giudice, in quanto obbligatoria così come quella di cui all'art. 5 comma 1	

	R.G. n. 866/2022
	,
bis.	
Nel caso sottoposto al Tribunale, dunque, in cui l'attore odierno appel- lante ha omesso di avviare il procedimento di mediazione demandatogli	
dal Giudice di Pace con l'ordinanza del 2 novembre 2021, correttamente	
il giudice di prime cure ha ritenuto improcedibile la domanda svolta dal	
p_{t_1} , errando tuttavia nella successiva analisi, nel merito, della do-	
manda stessa, preclusa della dichiara improcedibilità.	
Tanto basta la Tribunale a concludere per la fondatezza del primo dei	
motivi di appello proposto da Parte_1 , la cui domanda deve essere	
dichiarata improcedibile.	
L'esito del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spe-	
se di entrambe i gradi del giudizio.	
P.Q.M.	
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria	
istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando in ri-	
forma della sentenza n. 28/2022 resa dal Giudice di Pace di Partanna in	
data 23.06.2022;	
Dichiara improcedibile la domanda svolta da Parte_1 nei con-	
fronti di **Controparte_1 con l'atto introduttivo del giudizio di	
primo grado;	
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambe i	
gradi del giudizio;	
Così deciso in Sciacca in data 20/04/2024.	
Il Giudice	
Dott.ssa Valentina Stabile	